

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **256/2011** (ECLI:IT:COST:2011:256)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **QUARANTA** - Redattore: **FINOCCHIARO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **20/07/2011**

Deposito del **30/09/2011**; Pubblicazione in G. U. **05/10/2011**

Norme impugnate: Art. 2 della legge della Regione Abruzzo 18/12/2009, n. 32, che sostituisce l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 10/03/2008, n. 2, come modificato dalla legge della Regione Abruzzo 15/10/2008, n. 14.

Massime: **35835**

Atti decisi: **ric. 25/2010**

ORDINANZA N. 256

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2009, n. 32 (Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche - Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina), promosso dal Presidente del Consiglio dei

ministri con ricorso notificato il 17-22 febbraio 2010, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2010 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 17-22 febbraio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2009, n. 32 (Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche - Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina), per violazione: a) dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla potestà concorrente di Stato e Regioni la disciplina della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", in quanto la competenza legislativa concorrente deve esplicitarsi con spirito di leale collaborazione all'interno del quadro di riferimento tracciato dalla legislazione statale "di cornice", e in particolare dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi); b) dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi comunitari della libertà di circolazione e di stabilimento di cui agli artt. 49 (ex art. 43) e 56 (ex art. 49) del Trattato del 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); c) dell'art. 41 Cost. che afferma il principio della libertà di iniziativa economica privata; d) e ancora, dell'art. 118 Cost., considerato che le funzioni amministrative in materia di impianti e infrastrutture energetiche sono, eccezion fatta per quelli di rilievo locale, di primaria competenza statale e le relative opere sono considerate dalle leggi statali di preminente interesse nazionale per la sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti;

che in data 29 marzo 2010 si è costituita la Regione Abruzzo, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque infondato;

che l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato l'8 febbraio 2011 atto di rinuncia al ricorso notificato alla Regione Abruzzo l'1 febbraio 2011;

che la Regione Abruzzo ha depositato l'1 aprile 2011 atto di accettazione della rinuncia.

Considerato che il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.